

TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
 (Corso di Laurea in Economia e Società, curriculum Finanza e moneta e
 Corso di Laurea specialistica in Analisi, consulenza e gestione finanziaria, curriculum:
 Gestione finanziaria)

Docente: Maria Cecilia Guerra

Letture 8: La direttiva europea sulla tassazione degli interessi

1. Dalla liberalizzazione alla direttiva europea sul risparmio

L'approvazione, nel 1988, della direttiva comunitaria n. 361, entrata in vigore in alcuni paesi già nel corso del 1990, con cui si sancisce la liberalizzazione dei movimenti di capitali, ha riproposto con forza il dibattito relativo alla necessità, o quantomeno all'opportunità, di un coordinamento, a livello comunitario, del prelievo tributario riservato ai redditi conseguibili sui capitali stessi.

L'analisi teorica (vedi lettura 7) ha infatti dimostrato che, in assenza di coordinamento, le difformità esistenti nei regimi fiscali nazionali possono creare effetti distorsivi:

- sull'allocazione internazionale dei capitali che, a parità di condizioni, tendono a localizzarsi nei paesi a più bassa fiscalità, laddove cioè è minore il cuneo fra rendimenti lordi e netti;
- sul gettito fiscale, che può risultare compromesso dal moltiplicarsi di fenomeni di elusione ed evasione, a loro volta favoriti dalle nuove difficoltà che gli stati incontrano a tassare i redditi ottenuti dai propri residenti sui capitali investiti all'estero;
- sulla distribuzione dei redditi all'interno dei singoli paesi, a seguito della prevedibile perdita di peso delle imposte sui redditi di capitale relativamente alle imposte sui redditi dei fattori meno mobili (in particolare il lavoro);
- sulla distribuzione della base imponibile fra i diversi paesi, che può risultare inefficiente come conseguenza dell'operare di effetti distorsivi nell'allocazione internazionale dei capitali.

L'esplicarsi di questi effetti ha conseguenze sulla legislazione fiscale dei paesi comunitari. Si possono infatti verificare due processi alternativi.

Da un lato ci si può aspettare che i paesi concordino misure di modificazione del regime di prelievo riservato ai redditi delle attività finanziarie, al fine di prevenire, o quantomeno ostacolare, movimenti di capitale motivati da ragioni esclusivamente fiscali.

Dall'altro essi possono invece impegnarsi in una concorrenza fiscale volta a sfruttare a proprio vantaggio le distorsioni di cui sopra, al fine di attirare capitali dagli altri mercati.

Le misure concordate fra gli Stati possono essere, fondamentalmente, di due tipi.

In primo luogo essi possono accordarsi al fine di armonizzare il prelievo sui redditi finanziari. L'armonizzazione è però un'operazione complessa e controversa. E' complessa perché richiede l'omogeneizzazione di tutti gli aspetti della tassazione: aliquota di imposta,

campo di applicazione (e quindi struttura delle agevolazioni), base imponibile e sistemi di accertamento. E' infatti provato che l'armonizzazione di uno solo degli elementi in questione può esacerbare, anziché ridurre, la varianza delle aliquote effettive di imposta che gravano sui redditi di capitale, in dipendenza della fonte del reddito e della residenza dell'investitore. E' controversa perché la scelta dell'uno o dell'altro modello a cui ricondurre il prelievo comune ha implicazioni molto diverse (allocative, distributive e di gettito) per i diversi paesi. Le misure di armonizzazione sono poi ostacolate da coloro che ne vedono uno strumento di eccessiva limitazione dell'autonomia impositiva dei singoli stati; sono viceversa sostenute da coloro che ne sottolineano il pregio di garantire, ad un tempo, il rispetto delle due condizioni di neutralità internazionale: la capital export e la capital import neutrality.

In alternativa alla armonizzazione i paesi comunitari possono ricorrere ad altre forme di coordinamento, che consistono nell'adozione di aggiustamenti comuni, relativamente a singoli aspetti della tassazione, con la finalità di neutralizzare gli effetti della tassazione internazionale dei redditi in questione, giudicati maggiormente distorsivi. Rientrano in quest'ottica le misure concordate che portino ad un modello comune di tassazione alla fonte o nel paese di residenza, ma lascino poi ai singoli stati la fissazione del livello del prelievo, oppure le misure che comportino l'adozione di aliquote minime di prelievo, finalizzate alla salvaguardia di un gettito minimo.

Misure di armonizzazione o coordinamento del prelievo fiscale trovano un ostacolo di rilievo nella regola dell'unanimità: nessuna decisione in materia fiscale può essere presa a livello comunitario se anche uno solo dei paesi pone il suo veto.

Le misure di armonizzazione o coordinamento sono generalmente adottate con uno strumento vincolante per la legislazione dei singoli stati: la direttiva europea.

L'opposizione al ricorso a misure concordate per la tassazione dei redditi di capitale è riconducibile a due motivazioni principali:

- essa lede l'autonomia e quindi la sovranità fiscale dei singoli stati.
- la competizione fiscale viene da molti considerata un fenomeno positivo, che non va ostacolato, in quanto conduce ad un ridimensionamento di un prelievo fiscale giudicato eccessivo.

Queste due motivazioni tendono però a confliggere: la competizione fiscale può infatti seriamente compromettere l'autonomia dei singoli paesi nel fissare la propria disciplina fiscale.

La Comunità Europea, come l'Ocse, si è mossa su questo terreno minato cercando una soluzione di compromesso, Essa è stata raggiunta nell'elaborazione del concetto di competizione fiscale dannosa (*harmful tax competition*).

In base a questo concetto si distingue la competizione fiscale "buona", quella cioè che discende dall'abbassamento del prelievo operato da singoli stati in relazione alla valutazione che essi, nella loro totale autonomia, danno del livello preferibile di tassazione e della sua composizione, da quella "cattiva", dannosa appunto, che discende da politiche appositamente pensate per attirare investimenti o risparmio da altri paesi o per favorire elusioni ed evasioni fiscali.

Esempi di competizione fiscale dannosa sono rappresentati da quelle normative che applicano ai non residenti un regime fiscale di favore, che non viene invece riconosciuto ai propri residenti, e che sono quindi finalizzate ad attirare il risparmio dei primi.

L'individuazione di questo criterio minimale ha permesso un approccio molto

graduale al problema della competizione fiscale.

All'interno della Comunità esso è alla base dell'approvazione, nel 1997, del cosiddetto pacchetto Monti: un insieme di misure finalizzate appunto a contrastare la competizione fiscale dannosa.

Le misure più importanti del pacchetto Monti sono due:

- l'adozione di un codice di condotta contro la concorrenza sleale nel campo della tassazione delle imprese. Si tratta di un accordo, volontario, e quindi non vincolante per i singoli paesi, che però si sono impegnati a onorarlo, di individuazione e smantellamento progressivo delle misure fiscali esistenti che possono configurare una concorrenza dannosa, ai danni degli altri paesi europei;
- l'adozione di una direttiva sulla tassazione del risparmio, con particolare riferimento alla tassazione degli interessi.

L'adozione di una direttiva sulla tassazione del risparmio, sui contenuti della quale si torna più oltre, trova la sua motivazione principale nella considerazione che, a seguito della liberalizzazione dei movimenti di capitale, la tassazione del risparmio dei singoli paesi si è effettivamente modificata in due direzioni:

- nella direzione di ridurre il prelievo sui soggetti residenti (in primo luogo, attraverso la previsione di piani di risparmio agevolato e attraverso l'adozione di regimi sostitutivi con aliquote contenute);
- nella direzione di eliminare ogni tipo di prelievo in capo ai non residenti.

L'attenzione della Comunità si sofferma proprio su questo secondo aspetto. Come testimonia la tabella allegata alla lettura 1, infatti, attualmente ogni paese europeo è diventato paradiso fiscale per i cittadini residenti negli altri paesi europei. Questo tipo di politica, finalizzata ad attirare capitali dall'estero, con una esenzione dal prelievo che non è invece riconosciuta ai propri residenti, si configura come competizione dannosa.

La proposta di direttiva è quindi finalizzata a rendere effettiva la tassazione sugli interessi percepiti da non residenti europei.

Non si è trattato della prima proposta avanzata in sede comunitaria circa l'opportunità di coordinare la tassazione degli interessi: il problema si era infatti già posto al momento della introduzione della direttiva europea con cui si liberalizzavano i movimenti di capitale. Come si descrive in quanto segue, la prima proposta era però fallita e la stessa proposta del 1997 ha avuto un cammino molto tormentato.

2. Dalla proposta del 1989, all'approvazione alla direttiva del giugno 2003

La proposta di direttiva del 1989

Una prima iniziativa si è avuta con una proposta di direttiva presentata nel febbraio 1989, e cioè in un momento in cui la direttiva sulla liberalizzazione non era ancora stata adottata da nessuno dei paesi della Ue.

Tale proposta riguardava l'adozione di un sistema comune di ritenute alla fonte sui soli interessi, per le quali si suggeriva un livello minimo del 15%. Si prospettava cioè una scelta coordinata, in direzione di una tassazione secondo il principio della fonte, con la finalità principale di garantire un gettito minimo sui redditi in esame. In realtà, nel tentativo di interferire il meno possibile con le scelte autonome dei singoli stati, si prevedevano varie eccezioni all'applicazione di questa ritenuta, che si sarebbero potute tradurre in differenziazioni dell'aliquota effettiva di imposta, in ragione sia dell'attività sottoscritta, (ad

esempio a seguito dell'esplicita esenzione riconosciuta al risparmio popolare e alle euroobbligazioni) sia della residenza del sottoscrittore (essendo ammessa una tassazione più elevata dei residenti rispetto ai non residenti europei, oltre all'esenzione per i non residenti extracomunitari).

L'obiettivo perseguito dalla Comunità, con la proposta in esame era minimale: garantire un gettito sugli interessi e ostacolare i movimenti di capitale esclusivamente imputabili a ragioni fiscali. Ciononostante tale proposta non ha ottenuto l'accordo unanime dei paesi membri e non ha quindi potuto essere approvata. E' importante ricordare le opposizioni principali sollevate nei confronti di questo progetto:

- 1) alcuni paesi, e in particolare il Lussemburgo, che non applicano alcun tipo di ritenuta alla fonte, e permettono una sostanziale non tassabilità degli interessi, ponevano un veto nei confronti dell'introduzione di qualsivoglia ritenuta comune, che avrebbe comunque comportato un inasprimento del prelievo tributario sui redditi in questione, rispetto allo status quo, specie in capo ai non residenti; veto non modificato neppure quando si propose de abbassarne il livello dal 15 al 10%;
- 2) altri paesi erano invece preoccupati dell'inadeguatezza della direttiva a offrire soluzioni al problema della concorrenza fiscale e della frode fiscale. Si evidenziava, in particolare, come l'assenza di ogni previsione comune circa le modalità di accertamento dei redditi in esame avrebbe indotto la maggior parte dei paesi ad applicare la ritenuta a titolo di imposta e, come permesso dalla direttiva, secondo livelli anche molto differenziati, trasformandola in un elemento in grado di influenzare significativamente le scelte di localizzazione del risparmio all'interno della Comunità. L'ampio margine concesso ai singoli stati circa il campo di applicazione della stessa, che lasciava spazio ad ampie aree di esenzione, era poi considerato una possibile fonte di elusione fiscale.

Fu allora avanzata una proposta relativa alla costruzione di una rete di scambio di informazioni fra le amministrazioni fiscali dei diversi paesi, volta ad evitare l'evasione sui redditi di capitale percepiti all'estero da cittadini residenti in ciascuno stato. L'importante implicazione di questa proposta sarebbe stata l'evoluzione del sistema di tassazione europeo dei redditi in esame in direzione dell'applicazione generalizzata del principio di residenza.

La difficoltà della proposta consiste nel fatto che i singoli paesi hanno un interesse limitato a rendere possibile la tassazione, da parte di un altro paese, dei redditi prodotti al loro interno. Inoltre vi è una forte resistenza degli operatori finanziari al superamento dell'anonimato fiscale.

Il modello della coesistenza

Una seconda proposta, elaborata nel 1997, nell'ambito del cosiddetto pacchetto Monti, prevedeva l'introduzione di una ritenuta del 15% sugli interessi, cui l'investitore potrebbe però sottrarsi a condizione di autorizzare l'istituzione da cui riceve gli interessi a comunicare alla propria amministrazione, che poi dovrebbe trasmetterli all'amministrazione di residenza dell'investitore stesso, l'ammontare degli interessi in questione e i dati utili ad identificarlo come percettore. Un aspetto interessante di tale proposta è che essa assegna peso prioritario al garantire che una tassazione sugli interessi abbia comunque luogo, piuttosto che cercare di realizzare in modo univoco una tassazione nel paese fonte (tanto più probabile quanto più è contenuto il livello della ritenuta) o nel paese di residenza del percettore.

L'accordo di Feira del 2000

Nel corso del 2000 si raggiunge un nuovo compromesso fra paesi fautori dello scambio di informazioni e paesi che lo avversano. L'accordo prevede, a regime, lo scambio di informazioni fra tutti gli stati europei circa l'identità del percettore degli interessi e l'ammontare degli stessi. Nel periodo transitorio, della durata di sette anni, tutti gli stati membri ad eccezione del Lussemburgo, del Belgio e dell'Austria, si impegnano a comunicare le informazioni rilevanti a tutti gli altri stati, ivi compresi quelli che non assumono tale impegno. Tali informazioni sono raccolte dall'"agente pagatore" e cioè, generalmente, dall'intermediario finanziario incaricato del pagamento degli interessi.

I paesi che non hanno accettato di aderire immediatamente allo scambio di informazioni, e cioè, come si è detto, il Lussemburgo, il Belgio e l'Austria, si impegnano ad applicare una ritenuta minima del 15%, che può essere considerata, a scelta dello stato in cui risiede il percettore, a titolo di acconto o a titolo di imposta. L'importo di tale ritenuta deve poi essere trasferito, per il 75% del suo ammontare, al paese di residenza del percettore. Le persone fisiche che investono nei tre paesi in questione possono, per loro opzione, rinunciare all'anonimato, e chiedere di non essere assoggettati a ritenuta, consentendo allo stato in cui investono di trasmettere le informazioni necessarie a rendere possibile la tassazione nello stato di residenza.

Si tratta di una proposta ambiziosa, in quanto finalizzata a ripristinare il principio di residenza, e al tempo stesso prudente, in ragione del lungo periodo transitorio ipotizzato. Il problema principale che tale direttiva non risolve è il rischio di fuga dei capitali europei verso paesi terzi, che garantiscono anonimato e assenza di tassazione. Per prevenire questo fenomeno, la Comunità è attivamente impegnata a ricercare lo scambio di informazioni anche con paesi extracomunitari, fra cui, in primo luogo la Svizzera e gli Stati Uniti.

L'accordo del 2003 e l'approvazione della direttiva 2003/48/CE

Le preoccupazioni di Lussemburgo, Belgio e Austria circa i rischi della concorrenza dei paesi terzi, che non sono interessati dalla direttiva e sono quindi in grado di offrire anonimato e assenza di tassazione hanno ostacolato il cammino della direttiva anche dopo il 2000. Nel gennaio 2003 viene però raggiunto un accordo politico che, dopo ulteriori traversie, fra cui un veto dell'Italia nel gennaio 2003, viene poi accolto e trasposto nella direttiva 2003/48CE, approvata dal Consiglio Europeo il 3 giugno 2003.

Le modificazioni che vengono introdotte rispetto all'accordo di Feira riguardano il regime transitorio e l'entrata in vigore della direttiva.

L'entrata in vigore della direttiva viene infatti rimandata al primo gennaio 2005, ed è condizionata all'adozione di misure equivalenti a quelle della direttiva da parte di Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco e Andorra e alla partecipazione allo scambio di informazioni (o, nel periodo transitorio, al prelievo della ritenuta alla fonte), previsti dalla direttiva, dei territori dipendenti o associati ai paesi della Comunità (Isole anglonormanne, isola di Man, e territori dipendenti o associati dei Caraibi).

In un primo periodo, Lussemburgo, Belgio e Austria, si impegnano ad applicare una ritenuta minima del 15% nei primi tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, del 20% dal 1° gennaio 2008 e del 35% dal 1° gennaio 2011. L'adesione allo scambio automatico da parte dei tre paesi citati, inizialmente prevista al termine di un periodo transitorio di sette anni, è rimandata all'entrata in vigore di un accordo con Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, con cui tali paesi si impegnano a garantire l'effettivo scambio di informazioni a

richiesta sui pagamenti di interessi, e all'impegno degli Stati Uniti a procedere nella medesima direzione.

A seguito delle trattative condotte con i paesi terzi interessati, nel luglio 2004 il Concilio Europeo ha deliberato che la direttiva entrasse in vigore a partire dal **1 luglio 2005**. Per quella data era infatti prevista l'entrata in vigore dell'accordo raggiunto con la Svizzera, sulla base del quale è stato condotto anche il negoziato con Liechtenstein, San Marino, Monaco e Andorra.

Gli accordi in questione sono basati su quattro elementi fondamentali:

- lo stato in questione si impegna a fare prelevare dai propri agenti pagatori una ritenuta sugli interessi pagati a residenti dell'Unione europea (secondo il medesimo livello previsto per Belgio, Austria e Lussemburgo). Il gettito di tale ritenuta è in parte retrocesso agli Stati membri;

- l'introduzione di un meccanismo volontario di trasparenza, che assicuri che il sistema previsto dalla direttiva per i paesi membri non possa essere aggirato ricorrendo ad intermediari Svizzeri, dall'altro che il segreto bancario svizzero non sia messo in discussione;

- l'adesione ad uno scambio di informazioni a richiesta in caso di frode fiscale o simili (ma non in caso di mera evasione fiscale);

- una clausola che permette agli stati contraenti di rivedere i termini dell'accordo per tener conto degli sviluppi internazionali.

Tutti i problemi oggetto di trattativa con i territori dipendenti o associati ai paesi della Comunità sono stati risolti, attraverso la predisposizione di appositi modelli di convenzioni che dovranno essere siglati bilateralmente fra ogni Stato membro e ciascuno di questi territori.

Da ultimo va ricordato che a seguito dell'allargamento dell'Unione Europea anche i nuovi dieci paesi entrati a far parte della Unione dovranno applicare la direttiva. Per essi è prevista l'adesione al sistema di scambio automatico di informazioni, a partire dal 2007.

GUIDA ALLO STUDIO

Si allega di seguito il testo della direttiva.

La premessa a tale direttiva, contenuta ai punti 1-26 che precedono l'articolato, dà una sintesi efficace delle motivazioni della direttiva e dei suoi contenuti.

Lo studio di tale premessa, e di questa prima parte della lettura è necessario ai fini della preparazione dell'esame: si consiglia comunque la lettura del testo della direttiva per una migliore comprensione della stessa.

Al testo della direttiva fa seguito un documento della Commissione europea che contiene la risposta a domande frequentemente sollevate a proposito della direttiva.

Lo studio delle risposte a queste domande è molto importante per verificare la comprensione dei problemi sul tappeto, ed è quindi indispensabile ai fini della preparazione dell'esame.

DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO**del 3 giugno 2003****in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 56 a 60 del trattato garantiscono la libera circolazione dei capitali.
- (2) I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri.
- (3) Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri hanno il diritto di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale, nonché di adottare tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale.
- (4) Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni della legislazione tributaria degli Stati membri, destinate a contrastare gli abusi o le frodi, non dovrebbero costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56 del trattato.
- (5) In assenza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare qualsiasi forma di imposizione nel loro Stato membro di residenza sugli interessi percepiti in un altro Stato membro.
- (6) Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno.
- (7) La presente direttiva si basa sull'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003.
- (8) L'obiettivo finale della presente direttiva è consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.
- (9) L'obiettivo della presente direttiva può essere realizzato meglio, mirando ai pagamenti di interessi corrisposti o attribuiti dagli operatori economici stabiliti negli Stati membri a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro o a loro vantaggio.
- (10) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa dell'assenza di un coordinamento dei sistemi nazionali di imposizione sui redditi da risparmio, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti secondo il principio della sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 5 del trattato. Secondo il principio della proporzionalità, ai sensi dello stesso articolo, la presente direttiva si limita al minimo necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario a tal fine.
- (11) L'agente pagatore è l'operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo.
- (12) Nel definire la nozione di pagamenti di interessi e il meccanismo dell'agente pagatore si dovrebbe fare riferimento, ove opportuno, alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽⁴⁾.
- (13) Il campo d'applicazione della presente direttiva dovrebbe limitarsi all'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed escludere in particolare le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative.
- (14) L'obiettivo finale di permettere l'imposizione effettiva sui pagamenti di interessi nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può essere raggiunto mediante lo scambio di informazioni sui pagamenti di interessi tra gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 259.

⁽²⁾ GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 553.

⁽³⁾ GU C 48 del 21.2.2002, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35).

- (15) La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette⁽¹⁾, già fornisce una base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri a fini fiscali sui redditi contemplati dalla presente direttiva. Dovrebbe continuare ad applicarsi a tali scambi di informazioni oltre alla presente direttiva purché quest'ultima non vi deroghi.
- (16) Lo scambio automatico di informazioni fra Stati membri sui pagamenti di interessi contemplati dalla presente direttiva permette l'effettiva imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo secondo la legislazione nazionale di detto Stato. È pertanto necessario stabilire che gli Stati membri che si scambiano informazioni a norma della presente direttiva non possano avvalersi dei limiti allo scambio di informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE.
- (17) L'Austria, il Belgio e il Lussemburgo, viste le differenze strutturali, non possono applicare lo scambio automatico di informazioni contemporaneamente agli altri Stati membri. Durante un periodo transitorio, dato che una ritenuta alla fonte può garantire un'imposizione minima effettiva soprattutto ad un tasso che aumenta progressivamente fino al 35 %, tali tre Stati membri dovrebbero applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio contemplati dalla presente direttiva.
- (18) Per evitare trattamenti diversi, l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo non dovrebbero essere tenuti ad applicare lo scambio automatico di informazioni prima che la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino garantiscano l'effettivo scambio di informazioni a richiesta sui pagamenti di interessi.
- (19) Detti Stati membri dovrebbero trasferire la maggior parte del gettito derivante da tale ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.
- (20) Detti Stati membri dovrebbero prevedere una procedura che consenta ai beneficiari effettivi residenti fiscali in altri Stati membri di evitare l'applicazione di tale ritenuta alla fonte autorizzando il loro agente pagatore a comunicare informazioni sui pagamenti di interessi o presentando un certificato rilasciato dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza fiscale.
- (21) Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo dovrebbe garantire l'eliminazione di tutte quelle doppie imposizioni sui pagamenti di interessi che potrebbero derivare dall'applicazione di tale ritenuta alla fonte secondo le procedure stabilite nella presente direttiva. A tal fine esso dovrebbe accordare un credito di imposta pari a tale ritenuta a concorrenza dell'imposta dovuta nel suo territorio e rimborsare al beneficiario effettivo l'eventuale importo di ritenuta eccedente detta imposta. Può tuttavia, anziché applicare questo meccanismo di credito di imposta, concedere il rimborso della ritenuta alla fonte.
- (22) Per evitare squilibri del mercato, durante il periodo transitorio la presente direttiva non si dovrebbe applicare ai pagamenti di interessi su determinati titoli di credito negoziabili.
- (23) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare tipi di ritenuta alla fonte diversi da quello oggetto della presente direttiva sugli interessi che hanno origine nei loro territori.
- (24) Fintantoché gli Stati Uniti d'America, la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco, San Marino e i pertinenti territori dipendenti o associati degli Stati membri non applicano tutte misure equivalenti o identiche a quelle contemplate dalla presente direttiva, la fuga di capitali verso detti paesi e territori potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi della stessa. Occorre pertanto che la direttiva sia applicata a decorrere dalla stessa data di applicazione di tali misure ad opera di tutti i suddetti paesi e territori.
- (25) La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva e proporre al Consiglio le modifiche che si rivelassero necessarie per garantire meglio un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.
- (26) La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto

1. L'obiettivo finale della presente direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

⁽¹⁾ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

Articolo 2

Definizione del beneficiario effettivo

1. Ai fini della presente direttiva, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito, ossia:

- a) agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1; oppure
- b) agisce per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui profitti sono soggetti ad imposta in base ai regimi generali di tassazione delle imprese, di un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE o di un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva e, in quest'ultimo caso, comunica denominazione e indirizzo di tale entità all'operatore economico che effettua il pagamento di interessi e quest'ultimo trasmette quindi tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito; oppure
- c) agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e non è menzionata né alla lettera a), né alla lettera b) del paragrafo 1, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

Articolo 3

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

1. Ciascuno Stato membro con riguardo al proprio territorio adotta le procedure necessarie, assicurandone l'applicazione, per permettere all'agente pagatore di determinare l'identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini degli articoli da 8 a 12.

Tali procedure sono conformi alle norme minime di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni tra l'agente pagatore e il beneficiario degli interessi:

- a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo composta dal suo nome e indirizzo, usando le informazioni di cui dispone, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10

giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite⁽¹⁾;

- b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo composta, oltre che dal nome e dall'indirizzo, anche, laddove esista, dal codice fiscale attribuito dallo Stato membro in cui ha la residenza fiscale. Tali elementi sono stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identità ufficiale presentato dal beneficiario effettivo. Se il passaporto o la carta d'identità ufficiale non precisano l'indirizzo, questo è determinato in base a qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Se il codice fiscale non figura sul passaporto, sulla carta d'identità ufficiale o su qualsiasi altro documento d'identità probante compreso, eventualmente, il certificato di residenza fiscale presentato dal beneficiario effettivo, l'identità è completata dall'indicazione della data e del luogo di nascita, stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identità ufficiale.

3. L'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni contrattuali tra l'agente pagatore e il beneficiario degli interessi. Fatto salvo quanto segue, la residenza si considera stabilita nel paese in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario effettivo:

- a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo utilizzando le informazioni in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 91/308/CEE;
- b) per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto o sulla carta d'identità ufficiale o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo, secondo la seguente procedura: per le persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d'identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro che si dichiarano residenti in un paese terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera che la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale.

Articolo 4

Definizione dell'agente pagatore

1. Ai fini della presente direttiva, per «agente pagatore» si intende qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli interessi.

⁽¹⁾ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

2. Un'entità stabilita in uno Stato membro alla quale sono pagati interessi o alla quale è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo è anch'essa considerata un agente pagatore all'atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di un pagamento. La presente disposizione non si applica se l'operatore economico ha motivo di ritenere, sulla scorta di elementi probanti ufficiali presentati dall'entità, che:

- a) essa sia una persona giuridica, ad eccezione delle persone giuridiche di cui al paragrafo 5; o
- b) i suoi profitti siano soggetti ad imposta secondo le disposizioni generali in materia di tassazione delle imprese; o
- c) essa sia un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

Un operatore economico che paga o attribuisce interessi ad una tale entità stabilita in un altro Stato membro e considerata un agente pagatore ai sensi del presente paragrafo comunica la denominazione e l'indirizzo dell'entità, nonché l'importo totale degli interessi pagati alla stessa o ad essa attribuiti, all'autorità competente del proprio Stato membro di stabilimento, che trasmetterà queste informazioni all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'entità.

3. L'entità di cui al paragrafo 2 può scegliere tuttavia di essere trattata ai fini della presente direttiva come un OICVM di cui al paragrafo 2, lettera c). L'esercizio di tale opzione forma oggetto di un certificato rilasciato dallo Stato membro di stabilimento dell'entità e trasmesso da quest'ultima all'operatore economico.

Spetta agli Stati membri stabilire le norme dettagliate di questa opzione per le entità stabilite sul loro territorio.

4. Se l'operatore economico e l'entità di cui al paragrafo 2 sono stabiliti nello stesso Stato membro, tale Stato membro prende i provvedimenti necessari per far sì che l'entità si conformi alle disposizioni della presente direttiva quando agisce in qualità di agente pagatore.

5. Le persone giuridiche cui non si applica il paragrafo 2, lettera a), sono le seguenti:

- a) in Finlandia: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
- b) in Svezia: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

Articolo 5

Definizione dell'autorità competente

Ai fini della presente direttiva si intende per «autorità competente»:

- a) per gli Stati membri, una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione; e

- b) per i paesi terzi, l'autorità competente ai fini di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in assenza di questa, quell'autorità che sia competente a rilasciare certificati attestanti il domicilio fiscale.

Articolo 6

Definizione del pagamento di interessi

1. Ai fini della presente direttiva per «pagamento di interessi» si intendono:

- a) interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e correati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;
- b) interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
- c) redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, distribuiti da:
 - i) OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
 - ii) entità che beneficiano dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e
 - iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 7;
- d) redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità di cui sopra oltre il 40 % del loro attivo in crediti di cui alla lettera a):
 - i) OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
 - ii) entità che beneficiano dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
 - iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 7.

Tuttavia gli Stati membri possono includere redditi di cui alla lettera d) nella definizione del pagamento di interessi solo nella misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a) e b).

2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.

3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell'attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora egli non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.

4. Al momento stesso in cui degli interessi ai sensi del paragrafo 1 sono pagati o accreditati su un conto il cui titolare sia un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che non benefici dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, detti interessi vanno considerati un pagamento di interessi da parte di tale entità.

5. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere agli agenti pagatori nel loro territorio l'annualizzazione degli interessi per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi.

6. In deroga al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di escludere dalla definizione di pagamenti di interessi i redditi contemplati da tali disposizioni derivanti da organismi o entità stabiliti nel loro territorio qualora l'investimento in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a), da parte di tali entità non sia stato superiore al 15 % del loro attivo. Altresì, in deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di escludere dalla definizione di pagamento di interessi prevista dal paragrafo 1 gli interessi pagati o accreditati su un conto di un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che non benefici dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e che sia stabilita nel loro territorio qualora l'investimento di tali entità in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a) non sia stato superiore al 15 % del loro attivo.

L'esercizio di tale opzione da parte di uno Stato membro è vincolante per gli altri Stati membri.

7. Dal 1° gennaio 2011 la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 è pari al 25 %.

8. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 6 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivo degli organismi o delle entità interessati.

Articolo 7

Campo di applicazione territoriale

La presente direttiva concerne gli interessi corrisposti da un agente pagatore stabilito all'interno del territorio in cui si applica il trattato in forza dell'articolo 299 del medesimo.

Capitolo II

Scambio di informazioni

Articolo 8

Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore

1. Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:

- a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'articolo 3;
- b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;
- c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi; e
- d) informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2.

2. Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le categorie in appresso e indicare:

- a) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): l'importo degli interessi pagati o accreditati;
- b) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): l'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o l'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;
- c) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): l'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l'intero importo della distribuzione;
- d) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: l'importo degli interessi attribuibile a ciascuno dei membri dell'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1;
- e) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'importo degli interessi annualizzati.

Tuttavia gli Stati membri possono limitare le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi all'intero importo degli interessi o dei redditi e all'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso.

Articolo 9

Scambio automatico di informazioni

1. L'autorità competente dello Stato membro dell'agente pagatore comunica le informazioni di cui all'articolo 8 all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

2. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante l'anno.

3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE si applicano allo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva, a condizione che le disposizioni della presente direttiva non vi derogano. Tuttavia, l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire a norma del presente capitolo.

Capitolo III

Disposizioni transitorie

Articolo 10

Periodo transitorio

1. Durante un periodo transitorio a decorrere dalla data di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, e su riserva di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, Belgio, Lussemburgo e Austria non sono tenuti ad applicare le disposizioni del capitolo II.

Essi tuttavia ricevono informazioni dagli altri Stati membri a norma del capitolo II.

Durante il periodo transitorio, la presente direttiva è intesa a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio in forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, che siano persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.

2. Il periodo transitorio termina alla fine del primo esercizio tributario successivo all'ultima delle seguenti date:

— la data di entrata in vigore di un accordo tra la Comunità europea, a seguito di una decisione all'unanimità del Consiglio, e l'ultimo dei seguenti paesi: Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 18 aprile 2002 (in seguito denominato «modello di accordo dell'OCSE») riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nei rispettivi territori a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva, oltre all'applicazione simultanea da parte degli stessi paesi di una ritenuta alla fonte su tali pagamenti ad un'aliquota definitiva per i periodi corrispondenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1,

— la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva.

3. Dopo la fine del periodo transitorio Belgio, Lussemburgo e Austria devono applicare le disposizioni del capitolo II e cessano di applicare la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12. Se, durante il periodo transitorio Belgio, Lussemburgo o Austria decidono di applicare le disposizioni del capitolo II, essi non applicano più la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12.

Articolo 11

Ritenuta alla fonte

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, Belgio, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15 % nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente.

2. L'agente pagatore applica la ritenuta alla fonte secondo le modalità seguenti:

- a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati;
- b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;
- c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione;
- d) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: sull'importo degli interessi attribuibile a ciascuno dei membri dell'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1;
- e) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: sull'importo degli interessi annualizzati.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), la ritenuta alla fonte è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione.

4. L'applicazione della ritenuta alla fonte da parte dello Stato membro dell'agente pagatore non impedisce allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale, fatta salva l'osservanza del trattato.

5. Durante il periodo transitorio, gli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte possono prevedere che un operatore economico che paghi degli interessi o attribuisca un pagamento di interessi a un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, stabilita in un altro Stato membro, sia considerato agente pagatore al posto dell'entità e prelevi la ritenuta alla fonte su tali interessi, a meno che l'entità non abbia formalmente accettato che la sua denominazione, il suo indirizzo e l'importo totale degli interessi che gli sono pagati o attribuiti, siano comunicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma.

Articolo 12

Ripartizione del gettito fiscale

1. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 trattengono il 25 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 75 % allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

2. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, trattengono il 25 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 75 % agli altri Stati membri nella stessa proporzione applicata per i trasferimenti effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Tali trasferimenti hanno luogo al più tardi entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore, nel caso di cui al paragrafo 1, o dell'operatore economico, nel caso di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte adottano le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.

Articolo 13

Deroghe alla procedura della ritenuta alla fonte

1. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11 adottano una delle due procedure seguenti, o entrambe, per far sì che i beneficiari effettivi possano chiedere che non venga prelevata tale ritenuta:

a) una procedura che consenta al beneficiario effettivo di autorizzare espressamente l'agente pagatore a comunicare informazioni a norma del capitolo II; l'autorizzazione copre tutti gli interessi pagati al beneficiario effettivo dall'agente pagatore in questione; in tal caso si applica l'articolo 9;

b) una procedura intesa a garantire che non venga prelevata la ritenuta alla fonte se il beneficiario effettivo presenta al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale a norma del paragrafo 2.

2. Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale rilascia un certificato indicante:

a) nome, indirizzo e codice fiscale o, in mancanza di tale codice, data e luogo di nascita del beneficiario effettivo;

b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito.

Tale certificato è valido per un periodo non superiore a tre anni. Esso viene rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla richiesta.

Articolo 14

Eliminazione delle doppie imposizioni

1. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo assicura, a norma dei seguenti paragrafi 2 e 3, l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11.

2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a siffatta ritenuta alla fonte nello Stato membro dell'agente pagatore, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata secondo la legislazione nazionale. Se detto importo supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, lo Stato membro di residenza fiscale rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.

3. Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di residenza fiscale accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.

4. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d'imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11.

Articolo 15

Titoli di credito negoziabili

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, ma sino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti ai sensi della direttiva 80/390/CEE⁽¹⁾ o dalle autorità di paesi terzi all'uopo responsabili, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), se la loro emissione non viene riaperta il 1° marzo 2002 o dopo tale data. Tuttavia, se il periodo transitorio di cui all'articolo 10 si prolunga oltre il 31 dicembre 2010, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi solo ai titoli di credito negoziabili:

- che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e rimborso anticipato, e
- per i quali l'agente pagatore di cui all'articolo 4 è stabilito in uno Stato membro che applica la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11, e tale agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in un altro Stato membro.

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da un governo o da un ente collegato, che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale, viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, come definito nell'allegato, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente non contemplato dal secondo comma viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

2. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che gli Stati membri applichino, in conformità alla loro legislazione nazionale, imposte sui redditi prodotti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1.

Capitolo IV

Disposizioni varie e finali

Articolo 16

Altre ritenute alla fonte

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui all'articolo 11, in conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni.

⁽¹⁾ GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).

Articolo 17

Recepimento

1. Anteriormente al 1° gennaio 2004 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere al 1° gennaio 2005 purché

- i) la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra applichino a decorrere dalla stessa data misure equivalenti a quelle contenute nella presente direttiva, conformemente agli accordi sottoscritti con la Comunità europea, a seguito di decisioni prese all'unanimità dal Consiglio; e
- ii) esistano accordi o altre intese che prevedono che tutti i pertinenti territori dipendenti o associati (Isole anglonormanne, Isola di Man e territori dipendenti o associati dei Caraibi) attuino a decorrere dalla stessa data lo scambio automatico di informazioni nello stesso modo previsto nel capitolo II della presente direttiva (o, nel periodo transitorio di cui all'articolo 10, applichino una ritenuta alla fonte negli stessi termini previsti agli articoli 11 e 12).

3. Il Consiglio decide all'unanimità, almeno sei mesi prima del 1° gennaio 2005, se la condizione stabilita nel paragrafo 2 è soddisfatta, tenendo conto delle date di entrata in vigore delle pertinenti misure nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Il Consiglio, qualora decida che la condizione non è soddisfatta, adotta, all'unanimità su proposta della Commissione, una nuova data per gli scopi previsti al paragrafo 2.

4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di quanto sopra e le comunicano le norme essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva fornendo anche una tabella di corrispondenza tra la presente direttiva e le norme nazionali adottate.

Articolo 18

Riesame

La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva. In base a tali relazioni la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modificazioni della direttiva necessarie per garantire in modo migliore un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 20***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
N. CHRISTODOULAKIS

ALLEGATO

Elenco degli enti collegati (articolo 15)

Ai fini dell'articolo 15, gli enti in appresso saranno considerati «ente collegato, che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»:

— enti all'interno dell'Unione europea:

Belgio	Vlaams Gewest (Regione fiamminga) Région wallonne (Regione vallone) Région bruxelloise (Brussels Gewest) (Regione di Bruxelles-capital) Communauté française (Comunità francese) Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga) Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) (Comunità di lingua tedesca)
Spagna	Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia) Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia) Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura) Junta de Castilla- La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia) Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-León) Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra) Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari) Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna) Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia) Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona) Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie) Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia) Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid) Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi) Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa) Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia) Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava) Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid) Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona) Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria) Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife) Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale) Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano) Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia)
Grecia	Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ferrovie greche) Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ente greco telecomunicazioni) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell'elettricità)
Francia	La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES); (Cassa di ammortamento del debito sociale) L'Agence française de développement (AFD); (Agenzia francese per lo sviluppo) Réseau Ferré de France (RFF); (Rete ferroviaria francese) Caisse Nationale des Autoroutes (CNA); (Cassa nazionale delle autostrade) Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP); (Assistenza pubblica Ospedali di Parigi) Charbonnages de France (CDF); (Miniere carbonifere francesi) Entreprise minière et chimique (EMC) (Azienda mineraria e chimica)
Italia	Regioni Province Comuni Cassa Depositi e Prestiti
Portogallo	Região Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera) Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre) Comuni

- enti internazionali:
 - Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
 - Banca europea per gli investimenti
 - Banca asiatica di sviluppo
 - Banca africana di sviluppo
 - Banca mondiale/BIRS/FMI
 - Società finanziaria internazionale
 - Banca interamericana di sviluppo
 - Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa
 - EURATOM
 - Comunità europea
 - Società di sviluppo andina
 - Eurofima
 - Comunità europea del carbone e dell'acciaio
 - Banca nordica di investimento
 - Banca di sviluppo dei Caraibi

Le disposizioni dell'articolo 15 non pregiudicano alcun obbligo internazionale eventualmente assunto dagli Stati membri rispetto ai suddetti enti internazionali.

 - enti di paesi terzi:
 - Gli enti che soddisfano i seguenti criteri:
 - 1) l'ente è ritenuto palesemente di diritto pubblico conformemente ai criteri nazionali.
 - 2) Tale ente pubblico è un produttore di beni e servizi non intesi alla vendita che amministra e finanzia un gruppo di attività, fornendo principalmente beni e servizi non intesi alla vendita, destinati alla comunità e posti efficacemente sotto il controllo dell'amministrazione generale.
 - 3) Tale ente pubblico è un grande e sistematico emittente di obbligazioni.
 - 4) Lo Stato interessato è in grado di assicurare che tale ente pubblico non effettuerà un rimborso anticipato qualora vi siano clausole di lordizzazione (gross-up clause).
-

Brussels, 18 July 2001

Savings tax proposal: frequently asked questions

(see also IP/01/1026)

Why has the Commission presented this amended proposal for a Directive dealing with the taxation of the savings income of individuals?

The European Commission is making a new proposal for a Directive dealing with the taxation of savings income because its 1998 proposal on this subject is no longer relevant following the agreement reached by Member States at the Feira European Council in June 2000 and at the EU's Council of Finance Ministers in November 2000.

At these meetings, Member States agreed on a number of significant points which should be included in any Directive on the taxation of the savings income of individuals. The points agreed were as a result of discussions over the previous two years. In particular, it has now been agreed that, seven years after the Directive enters into force, all Member States should exchange information with each other on interest income paid to individuals resident in other Member States. A limited number of Member States (Belgium, Luxembourg and Austria) should be allowed to apply a withholding tax instead of providing information but for a transitional period only. Moreover, these Member States should transfer 75% of the revenue of this tax to the investor's state of residence.

The proposal for a Savings Directive which the Commission made in May 1998 (see IP/98/453) was founded on the principles agreed by Finance Ministers at their meeting on 1 December 1997 but is no longer appropriate in view of the discussions which have taken place since. This earlier proposal would not have insisted on information exchange. It was based on a compromise solution known as the "coexistence model" which would have allowed each Member State to choose between applying a withholding tax of at least 20 per cent on interest payments or providing information to the investor's Member State of residence.

Does the proposal aim to harmonise the taxation of interest income within the EU?

No. First, the proposal only covers a particular type of interest income, cross-border savings income in the form of interest paid in one Member State to individuals who are resident in other Member States. It does not deal, for example, with interest income paid within a Member State to residents of that State or interest income paid to residents of third countries. Second, it leaves the choice of whether or not to tax the income to the Member State of residence. All that it is doing is ensuring that Member States have the necessary information to apply the level of taxation that they see fit to their own residents. For the three Member States which would not be required to provide information during the 7-year transitional period (Belgium, Luxembourg, Austria), the transitional withholding tax would ensure a minimum level of effective taxation of cross-border interest payments.

Why would interest payments made to companies be excluded from the scope of the Directive?

Because there are many more problems of tax evasion in the individual taxation area than in the company tax area. Companies are required to lodge annual tax returns and they are audited or are subject to the possibility of being audited on a regular basis. As far as companies are concerned, non-taxation of interest payments is not the main problem for tax administrations. The issue is more that of tax avoidance through aggressive tax planning.

Some concerns have been expressed that individuals will claim to be representatives of companies in order to avoid the application of this proposal for a Directive. The Commission hopes that Member States will, on the basis of the standards and rules laid down in this Directive, be able to establish the true identity of beneficiaries of interest and that the scope for tax evasion will be limited.

Is there not a risk that the proposal would cause a shift of business to paying agents outside the EU?

No, because of the parallel discussions which are taking place with third countries and the dependent and associated territories of Member States. Precisely because of the risk that the proposal could incite paying agent operations to relocate outside the EU, the European Council decided last year that the adoption of the Directive would be preceded by discussions with the United States and key third countries (Switzerland, Andorra, Monaco, Liechtenstein and San Marino) and with the dependent and associated territories of the United Kingdom and the Netherlands. The aim is to encourage these countries and territories to adopt similar measures. If they do so, EU paying agents will be able to operate on an equal footing with their main competitors outside the Community.

Would the proposal make it more attractive for European savers to invest in securities issued outside Europe?

No. For the purposes of the proposed Directive it would not matter whether the debt-claim giving rise to the interest were issued in a Member State or outside the Community. Once the paying agent was located within the EU, it would have to report or apply a withholding tax to all interest, irrespective of the source of the related debt-claim, which it paid to an individual who was resident in a Member State other than its own Member State. The proposed Directive should not, therefore, lead to a relocation of the securities issuing activities of European companies outside the Union

Would the proposed Directive not create a large amount of additional work for paying agents?

No. Every effort has been made to minimise the additional administrative burden which the proposed Directive will create for paying agents.

For contractual relations entered into before the date of implementation of the Directive, the paying agent would have to record the identity and residence of the beneficial owners of interest from savings but only by using the information already at its disposal. Financial institutions are already required to establish the identity of their regular clients under so-called 'know-your-customer' rules laid down by Directive 91/308 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering (see IP/91/541 and IP/99/498). This proposed Directive would not, therefore, impose difficult additional administrative obligations on paying agents.

For contractual relations entered into on or after the date of implementation of the Directive, the paying agent would have certain additional, but not inordinate, record-keeping obligations such as recording the tax identification number of beneficiaries.

On the basis of this information the paying agent would be required to apply and pay over the withholding tax or report information to its Member State of establishment on payments of interest to beneficial owners in other Member States.

Do Member States not already co-operate in exchanging information on cross-border interest on savings?

Not sufficiently. There are legislative provisions in place for Member States to exchange information. Bilateral tax treaties include a clause providing for information exchange and there is an EC Directive on Mutual Assistance in Tax Matters Directive (77/799), which provides for information exchange, on request, spontaneously and automatically. The problem with the clauses in tax treaties and with the Mutual Assistance Directive is that they allow Member States to refuse to provide information in certain cases, e.g. if they would not under their domestic laws or administrative practices be able to carry out or collect this information for their own purposes or if the applying State itself would not be able to provide similar information if requested.

These exceptions mean that certain countries cannot, under their current laws, exchange information on savings interest and that other countries are not required to provide information to these countries.

Furthermore, the tax treaties clauses and the Mutual Assistance Directive do not include common rules concerning the details of the information to be reported, the format and frequency of the information exchanges, and the mechanisms to carry out the information exchange, with the result that even when information is exchanged it is not always in a very usable form. The present proposal for a Directive would establish a clear and comprehensive system of information exchange between Member States in the savings taxation area.

How would the “grandfathering clause” for bonds be affected by further “taps” of existing bond issues and does the treatment differ depending on whether they are Government or corporate bonds?

The grandfathering clause is conditioned on whether there were further issues of bonds on exactly the same conditions as an existing bond issue (i.e. whether a “tap” occurs on an existing bond issue) after 1 March 2002. It would also depend on whether the bonds were securities issued by Governments or related entities or by corporate issuers.

If a further “tap” were made by a Government or a related entity, the entire issue, consisting of the original issue and any further issues would no longer be grandfathered (i.e. the entire issue would come within the scope of the Directive). It is expected that in order to avoid market disruption Member States and their related entities would commit themselves not to call or redeem such issues for tax reasons.

If a further issue were made on or after 1 March 2002 by any other issuer (e.g. corporate issuers), such further issue would not be grandfathered but grandfathering would apply to the original issue and any further issues made before 1 March 2002.

This two-prong solution has been proposed entirely in the interests of minimising disruption of the market. It is common practice for Governments to “tap” existing issues over a long period of time. Governments generally prefer to issue later taps on the same conditions as the original issue. Corporations normally prefer to follow the markets and issue new bonds and the practice of issuing taps is not as common.

If corporations did engage in taps, it is expected that they would easily be able to make the further issues separately identifiable by registering them under a different registration number to that of the original issue, which would allow the original issue to remain grandfathered.

How would collective investment undertakings be brought within the scope of the Directive?

Income distributed to individuals by undertakings for collective investment is included in the proposed definition of interest payments. These undertakings include not only the undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) covered by EC Directive 85/611 (e.g. common funds, unit trusts and SICAVS) but also other types of collective investment vehicles established in Member States and outside the Community. Directive 85/611 established a "single licence" regime for collective undertakings i.e an authorisation for products to be sold throughout the Internal Market on the basis of approval in one Member State.

The definition of interest in the Savings Directive would also extend to income realised upon the sale of shares in such undertakings if they had directly or indirectly invested more than 40% of their assets in debt claims. At the end of the transitional seven-year period the 40% threshold would be lowered to 15%.

Member States would have the option of excluding from the definition of interest income income distributed by undertakings for collective investment which have invested less than 15% of their portfolio in debt-claims.

Jonathan Todd : 02/299 41 07
Linda Cain : 02/299 90 19